



L'Ordine degli psicologi del Lazio ha emanato "Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale". L'iniziativa indica criteri idonei a consentire l'accertamento in giudizio anche del danno esistenziale. Pertanto risulta in linea con le sentenze della Cassazione da n. 26972 a n. 26975 del 2008 le quali (anche se hanno onerato il danneggiato dell'allegazione di tutti gli elementi idonei a chiarire i fatti noti per risalire al fatto ignoto e cioè al danno) hanno stabilito che per dimostrare pregiudizi non patrimoniali diversi dal pregiudizio biologico ha rilievo (spesso inevitabile) la prova presuntiva.

Leggi di seguito le "Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico giuridica del danno biologico psichico e del danno da pregiudizio esistenziale"...

1

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE
PSICOLOGICO-GIURIDICA DEL DANNO BIOLOGICO-PSICHICO E
DEL DANNO DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE.
PREDISPOSIZIONE DI UNA SPECIFICA TABELLA DEL DANNO
PSICHICO E DA PREGIUDIZIO ESISTENZIALE

Indice

Premessa

1. Introduzione
2. La personalità e il danno non patrimoniale
 - 2.1. Danno Psichico
 - 2.2. Danno Esistenziale
 - 2.3. Danno Morale
 - 2.4. Metodologia
 - 2.5. La Diagnosi
3. Relazioni in tema di danno biologico-psichico e di pregiudizi esistenziali
 - 3.1. Schema di relazione
 - 3.1.1. Metodologia nello svolgimento delle attività
 - 3.1.2. Esame Psichico
 - 3.1.3. Conclusioni
4. Quantificazione Danno da pregiudizio esistenziale
5. Quantificazione Danno Psichico in assenza di lesioni encefaliche
6. Proposta di quesito per la valutazione del Danno Psichico e da pregiudizi esistenziali

7. Giurisprudenza

8. Bibliografia

2

Premessa

In seguito alla necessità di confronto e di aggiornamento tra esperti in materia di danno alla persona, considerata anche la mancanza di quantificazione e la scarsa chiarezza tuttora esistente sull'accertamento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha conferito l'incarico per la stesura del documento "Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologicogiuridica del Danno biologico-psichico e del Danno da pregiudizio esistenziale" ai colleghi Paolo Capri (coordinatore), Anna Maria Giannini ed Emanuela Torbidone, ai medici legali Simona Del Vecchio e Fabrizio Iecher e agli avvocati Gianmarco Cesari e Luigi Viola.

L'elaborazione di linee guida e di quantificazione del danno non patrimoniale deve essere considerata anche come supporto alle attività professionali degli psicologi e dei consulenti, correlata alla buona prassi in materia, con l'obiettivo di colmare una lacuna legata alla difficoltà di fornire una quantificazione anche alle problematiche psicologico-cliniche insorte in seguito a fatti e avvenimenti illeciti.

Infine, lo scopo è dunque quello di rendere maggiormente obiettiva la valutazione anche in funzione di chi subisce un trauma e un danno, con le conseguenti ricadute giudiziarie.

1. Introduzione

Il danno psichico ed il danno da pregiudizio esistenziale devono essere risarciti, quali danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.

Pur essendo pacifico il risarcimento di tale danno (da ultimo, si veda Cassazione civile 13547/20091), non è chiaro come si possa procedere alla sua quantificazione, in modo tale da assicurare l'integralità del risarcimento (Cass. civ. SS.UU. 26972/20082), il rispetto della vittima e la solidarietà verso la stessa, ex art. 2 Cost.)

1 Per Cassazione civile, 13547/2009, in *Altalex* Massimario, 32, 2009, il danno psichico è la compromissione

patologica della integrità psichica. Nessuno <<ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto

psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se un danno, la cui rilevanza

deve essere apprezzata e globalmente valutata, in via equitativa>>.

2 Afferma Cassazione civile, SS.UU. 26972/2008, in *Resp. civ.*, 1, 2009, che <<il risarcimento del danno alla persona

deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre>>

3

Ad oggi, nonostante la continua evoluzione giuridica e sociale del sistema risarcitorio italiano, persiste in una concezione esclusivamente medico legale del danno alla persona, mentre ai fini di un completo ed esauriente accertamento del danno non patrimoniale è necessaria anche una indagine diagnostica valutativa a carattere specialistico psicologico forense e soltanto in caso di accertata patologia psichica anche psichiatrico forense.

Infatti il medico legale e lo psichiatra forense sono competenti per l'accertamento a carattere clinico medico e non psicologico del danno alla persona, in particolare in

presenza di evidenti patologie psichiche; lo psicologo forense è, invece, lo specialista più idoneo per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell'accertamento e la valutazione del danno (come consentito e disposto dall'art.1 della legge n° 56/89).

In considerazione di ciò, si auspica il conferimento di incarichi ad esperti in psicologia giuridica, sia nelle consulenze tecniche disposte dal tribunale, sia nel settore assicurativo. Le attuali tabelle medico legali (per le invalidità permanenti superiori al 15%) non possono ritenersi utili a tal fine, perché concepite per il danno di tipo fisico e non psichico, che presenta aspetti e dinamiche del tutto diverse; neanche sono utili quelle ministeriali per i danni c.d. micro permanenti in ambito rc auto, perché inadeguate a cogliere i profili lesivi della psiche e delle conseguenze sugli aspetti dinamico relazionali comuni e non comuni a tutti (in questo senso, Cassazione civile 11048/20093).

Lo stesso Legislatore, d'altronde, con il D.p.r. 37/2009, nel richiedere anche il risarcimento da sofferenza e da turbamento dello stato d'animo, oltre a quello biologico, indica proprio agli interpreti di non tralasciare i profili psichici, ricadenti pure sulla vita quotidiana.

Il danno psichico, coerentemente con la lettera dell'art. 1223 c.c., richiede il risarcimento come:

- lesione dell'integrità psichica;
- conseguenti mancate utilità non patrimoniali.

La tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale costituisce un utile ed indispensabile strumento scientifico a carattere pluridisciplinare per la valutazione del danno alla persona; l'uso deve riguardare consulenze tecniche interdisciplinari e in

3 In Altalex Massimario, 26, 2009

4

particolare quelle a carattere specialistico psicologico forense per il loro riconosciuto valore di scienza e nelle situazioni in cui tale danno è dedotto, anche a prescindere dalla lesione del soma.

Le tabelle intendono raggiungere l'obiettivo di costituire uno strumento a carattere generale per una uniformità di trattamento valutativo delle vittime in base all'esame psicologico e psicodiagnostico, fermo restando il valore indicativo e orientativo della tabella medesima, essendo il danno psichico e da pregiudizio esistenziale anche nella sua componente percentualizzabile, contrassegnato da una variabilità individuale, soggettiva e personale; in questo modo si rispetterà il disposto dell'articolo 3 della Costituzione sia inteso come legge uguale per tutti e sia come divieto di trattare in modo diseguale situazioni giuridiche eguali.

La valutazione tabellare si riferisce alle conseguenze psichiche ed esistenziali che il danno, in qualità di conseguenze traumatiche, ha causato sia alle vittime sia ai familiari, con particolare indagine valutativa estesa al nucleo familiare, sia sugli eventuali aspetti patologici psichici, sia sempre sulle alterazioni della personalità e dell'assetto psicologico, sulle alterazioni nelle relazioni familiari e affettive e sulle attività realizzatrici.

2. La Personalità e il Danno Non-Patrimoniale

La personalità è espressione peculiare dell'individuo ed è il risultato della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. La personalità è generalmente definita come "un'organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire, che assicura unità, coerenza, continuità, stabilità e progettualità alle relazioni dell'individuo con il mondo"⁴. E' ormai acquisito

che la personalità è un costrutto che si compie nel corso dello sviluppo individuale attraverso gli scambi con l'ambiente, è dinamica e in continua costruzione. E' un sistema complesso che si sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l'ambiente secondo rapporti di influenza reciproca.

L'osservazione clinica e numerosi studi hanno osservato un rapporto causale tra eventi di vita e l'insorgenza di alcune sindromi psicopatologiche e i cambiamenti della personalità; inoltre, numerosi studi hanno indagato le componenti biologico/encefaliche, sociali e

4Caprara G.V., Pastorelli C. "Personalità" in Moderato P., Rovetto F. (a cura di) "Psicologo: verso la professione"

Editore Mc Graw-Hill, 2001.

5

contestuali nella risposta allo stress, ma ciò che accade dentro la psiche è unico e irripetibile per ogni persona. Ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi con i quali è costretto ad interagire, e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità; infatti la risposta patologica dipende da numerosi fattori tra cui, oltre alle condizioni mentali della persona al momento del verificarsi dell'evento, il modo del tutto personale di spiegarsi l'evento all'interno della storia della propria vita e il significato personale che la persona stessa attribuisce all'evento⁵. Nella valutazione del danno alla persona gli illeciti e i reati si configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma di natura psichica. Freud (1895) scriveva che "qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa - quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico - può agire da trauma", e definì i traumi: "eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di

sostenerla o elaborarla"⁶. Il trauma, dunque, è "un'esperienza che nei limiti di un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti

nell'economia energetica della psiche"⁷.

Da un punto di vista della vita psichica i traumi causano angoscia, paure immotivate e destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. In queste situazioni l'io, per far fronte a situazioni così cariche di angoscia, può mettere in atto meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici (in casi estremi anche psicotici) che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'io e della personalità.

I traumi si configurano come un lutto reale o simbolico, tra ciò che era prima e ciò che è ora, l'illecito inoltre si caratterizza come una ferita, una lacerazione, o una frattura fra l'individuo e il mondo in cui le persone devono affrontare un percorso esterno (iter-legale) e interno (elaborazione psichica) lungo e difficile; si tratta di percorsi che le persone non hanno scelto e in cui sono state costrette a "sacrificare" la loro vita. Ci si trova, dunque, nel

5 Toppetti F.: "Il danno psichico". Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.

Dominici R.: (a cura di): "Il Danno psichico ed esistenziale". Giuffrè 2006.

6 "Trauma" In: Enciclopedia medica italiana. USES, Firenze 1988.

7 Freud S.: "Introduzione alla psicoanalisi" 1915-1917. Boringhieri

6

sacrificio senza scelta, subito dal destino nella forma dell'altro, che impersona

d'improvviso il trauma⁸.

L'illecito, in quanto causa di un lutto reale o simbolico, implica un lavoro intrapsichico in cui l'lo è "costretto, per così dire, a decidere se vuol condividere quel destino (dell'oggetto perduto),

pensa ai soddisfacimenti narcisistici che offre ancora la vita e si risolve a troncare il suo legame con

l'oggetto scomparso"⁹.

Affinché si compia questo distacco e siano consentiti finalmente dei nuovi investimenti, è necessario un lavoro psichico: "Ciascuno dei ricordi, ciascuna delle attese con cui la libido era legata all'oggetto sono rievocati e superinvestiti e su ciascuno si compie il distacco della libido"¹⁰.

La perdita dell'oggetto, reale o simbolico, incide direttamente sulla qualità della vita, sull'equilibrio emotivo – affettivo, sulle funzioni mentali primarie di pensiero, sui meccanismi di difesa e sui vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma, con conseguenze legate a sensazioni di dolore, angoscia e smarrimento che inficiano direttamente e qualitativamente la normale vita di relazione, con un'alterazione soprattutto qualitativa dello stile di vita.

Inoltre, il fallimento delle funzioni mentali integratrici (coscienza, memoria, schema corporeo, metacognizione, costruzione di "sintesi" di significato, ecc.) può produrre un'alterazione alla struttura e sovrastruttura dell'lo con ripercussioni e modificazioni permanenti della personalità.

In base ai recenti orientamenti giurisprudenziali (Sent. Cas. nr. 26972/09, 26973/09, 26974/09, 26975/09) il danno non patrimoniale è una categoria generale che non può essere suddivisa in autonome sottocategorie di danno; ed è solo a fini descrittivi e psicologicogiuridici che le distinte denominazioni (danno psichico, danno morale, danno esistenziale) vengono adottate. D'altronde, il paradigma psicologico è diverso da quello giuridico sia per quanto riguarda l'oggetto di indagine (l'individuo per la psicologia, il fatto per il diritto), sia per quanto riguarda lo scopo dell'indagine: per la psicologia la valutazione dell'organizzazione di personalità e le eventuali ripercussioni a seguito di un illecito, per il diritto la valutazione della certezza del fatto.

8 Capri P. "Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico" Newsletter AIPG. 37, Aprile-Giugno 2009.

9 Cfr. nota 5.

10 Cfr. nota 5.

7

La difficoltà di distinguere clinicamente i vari danni subiti dalla persona a livello "non patrimoniale" scaturisce dalla presenza di caratteristiche apparentemente simili tra di loro; infatti, il danno psichico, il danno morale e i pregiudizi esistenziali spesso non trovano una loro adeguata collocazione all'interno della letteratura specializzata. Si osserva, in realtà, una difficoltà nel differenziare i sintomi e le sindromi che accompagnano tali problematiche, in quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative - qualitative di interpretazioni e valutazioni che devono essere necessariamente analizzate caso per caso. A grandi linee, si potrebbe associare il danno psichico ai nuclei psicotici, anche transeunti, e a gravi forme di nevrosi, mentre il danno morale e quello esistenziale presentano caratteristiche più assimilabili a problematiche nevrotiche medio - lievi.

2.1.DANNO PSICHICO

Il danno psichico si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile. Infatti, mentre la lesione fisica lascia un segno evidente, il trauma psichico è caratterizzato da manifestazioni che riguardano appunto la psiche e che spesso non hanno ripercussioni visibili sul corpo del soggetto. Il danno psichico può essere definito come una infermità mentale, una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione di una o più funzioni della psiche. In modo estremamente schematico si può dire che il danno psichico si manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

2.2. DANNO ESISTENZIALE

Il danno esistenziale (che ancora subisce oscillazioni in ambito dottrinario e giurisprudenziale) nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta come un'alterazione, in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali; sul piano individuale si presenta come una modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si

presenta come un'alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni familiari-affettive e nelle attività realizzatrici (riposo, interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione). Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.

2.3. DANNO MORALE

La giurisprudenza parla di «sofferenza psichica», in riferimento al danno morale, sembra infatti metterlo in relazione ad uno stato di tristezza e prostrazione causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'lo e le modalità di relazionarsi con l'esterno. Il danno morale, in sintesi, viene tradizionalmente definito come il turbamento psichico soggettivo e transeunte causato dall'atto illecito; più precisamente viene identificato con la «sofferenza», cioè con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dall'evento dannoso¹¹.

Non sempre è facile differenziare questo danno dai precedenti, in quanto in molti casi si tratta di modificazioni quantitative, di interpretazioni o di valutazioni che devono essere contestualizzate all'interno dello specifico ambito culturale e sociale. Questo tipo di Danno non incide sulla salute psichica, ma direttamente sulla dignità umana, primo valore costituzionalmente protetto dall'art.2.

2.4. METODOLOGIA

Per valutare la presenza e la consistenza del trauma, occorre un'analisi approfondita del soggetto, caso per caso, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche test di livello, di personalità, proiettivi e neuropsicologici, al fine di valutare oltre alle eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'lo, nonché i meccanismi difensivi.

11 Toppetti F.: "Il danno psichico". Maggioli Editore, Dogana RSM, 2005.

Dominici R.: (a cura di): "Il Danno psichico ed esistenziale". Giuffrè 2006.

9

Fondamentale, per questo tipo di valutazione, è il ruolo del CTU che deve accertare l'esistenza o meno, del trauma psichico, valutando se il danneggiato ha subito una compromissione, una menomazione, una riduzione della sua capacità di comprendere e di accettare la realtà, attraverso processi di adattamento non più equilibrati.

L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo oltre all'evento traumatico.

E' necessario procedere con una accurata raccolta dei dati anamnestici, con l'esame della documentazione clinica e con l'analisi delle deposizioni testimoniali orientate ai fini clinici per accertare l'esistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento nosografico.

A completamento dell'indagine classica (anamnesi, colloquio clinico e osservazione), appare necessario un accurato e specialistico esame psicodiagnostico, effettuato rispettando la metodologia di somministrazione e interpretazione e facendo riferimento alle linee guida relative all'utilizzazione dei test psicologici in ambito forense¹².

E' necessario valutare il livello di integrazione sociale, relazionale e individuale del soggetto in esame prima dell'evento "traumatizzante" e descrivere lo stato attuale dell'esaminato, il livello di compensazione e i meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento. Data la complessità nello stabilire con certezza la connessione causale tra un certo fatto ed un disturbo psichico, è necessario che lo psicologo esperto in psicologia forense faccia una corretta diagnosi differenziale, attraverso l'analisi della struttura dell'lo e della sovrastruttura, per inquadrare i sintomi all'interno di fasi solo attuali - dunque post trauma - o di fasi precedenti.

2.5. LA DIAGNOSI

La rigida e cristallizzata diagnosi categoriale (DSM-IV) può essere utile nel contesto della valutazione del danno alla persona, ma non permette una personalizzazione del danno allorché è necessario comprendere il funzionamento psichico di una persona e attraverso¹² A tale proposito consultare

- "Linee Guida per l'utilizzo dei tests psicologici in ambito forense" Ordine degli Psicologi del Lazio

- "Protocollo relativo alla corretta utilizzazione delle tecniche proiettive in ambito forense" Associazione Italiana Rorschach

10

questo riuscire a comprendere i vissuti e i meccanismi di difesa attivati, anche psicopatologici. Nel processo diagnostico è necessario, quindi, coniugare l'utilizzo dell'approccio descrittivo-categoriale con l'uso di un approccio dimensionale e funzionale, per comprendere, descrivere e personalizzare il danno. Nella maggior parte dei casi, inoltre, i vari disturbi si presentano mescolati fra loro (misti), tanto che una distinzione per categorie appare in larga misura convenzionale e poco rispondente all'evidenza clinica. Infine, allorché la persona esaminata, a causa dell'illecito, presenta un trauma cranico di lieve-media entità, è necessario approfondire l'indagine attraverso una valutazione di natura neuropsicologica delle funzioni cognitive superiori (attenzione, memoria, linguaggio, pianificazione, ecc.).

**3. RELAZIONI IN TEMA DI DANNO BIOLOGICO-PSICHICO E DI
PREGIUDIZI ESISTENZIALI (incarichi singoli o collegiali)**